

	Comune di BAISO	C.C.	24	30/07/2015
	OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria 30/07/2015 ore

Dall'appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

		presenti		presenti	
1) Fabrizio Corti Sindaco	SI	8) Fabio Spezzani	SI		
2) Giuliano Caselli	SI	9) Andrea Barozzi	AG		
3) Tiziano Merli	SI	10) Erasmo Lorenzetti	SI		
4) Roberto Marzani	SI	11) Luciano Zanni	SI		
5) Andrea Bianchi	AG	12) Milena Paioli	SI		
6) Fabrizio Tonelli	SI	13) Andrea Pellesi	SI		
7) Fausto Palladini	SI	14) Assessore Esterno Elena Ferrari			
			Totale Presenti		11
			Totale Assenti		0

Consiglieri presenti:		11
Consiglieri assenti:	Giustificati	2
	Ingiustificati	0

Assiste il Segretario, dott. Fabiola Gironella il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Assume la presidenza il sig. Fabrizio Corti - Sindaco.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- il comma **639** in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma **669**, così come sostituito dall' art. 2, comma 1, lett. f), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, secondo il quale *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”*;
- il comma **671** il quale dispone che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al punto precedente e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma **675** secondo cui *“La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) [...]”*;
- il comma **676** il quale dispone che *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 [e cioè nell'esercizio della propria potestà regolamentare], può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”*;
- il comma **677**, così come modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, dall' art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui:
 - ✓ *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*
 - ✓ *Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.*
 - ✓ *Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate [...] detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, [...].”* ;
- il comma **678** il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- il comma **681** il quale stabilisce che:
 - ✓ *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.*
 - ✓ *L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota” deliberata.*

- ✓ *“La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”;*
- il comma **682** secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma **683** il quale stabilisce che:
 - ✓ il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati nel punto precedente,
 - ✓ le stesse aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il comma **702** che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma **688** il quale dispone che *“Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre-. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.”*

RICHIAMATO, altresì il vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04 agosto 2014;

VISTI:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del DLgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo”;*
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO, altresì **il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015** che ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

DATO ATTO che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 51%, dei costi previsti così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015, dei seguenti servizi indivisibili:

SERVIZI	COSTI
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	€ 31.576,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 120.203,94
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	€. 67.313,81
SGOMBERO NEVE	€ 44.000,00
SERVIZIO UFFICIO TECNICO	€. 134.330,41
TOTALE	€ 397.424,16

VALUTATA l'opportunità di introdurre per l'anno 2015 un'aliquota TASI, pari allo 0,24% per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” e alle categorie catastali “C/1” e “C/3” - in relazione ai quali è fissata l'aliquota IMU nella misura base (0,76%);

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni TASI già previste per l'anno 2014 sulle abitazioni principali, e su quelle a queste equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. e sugli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, tutte fattispecie non soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

ACCERTATO che utilizzando l'aliquota dello 0,30% sulle abitazioni principali e sugli immobili equiparati è possibile applicare una detrazione per scaglioni di rendita dell'unità abitativa, con la finalità di agevolare coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale “modesto”;

RITENUTO di deliberare le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili - Tasi per l'anno 2015, riportate nel prospetto sotto indicato;

PROSPETTO ALIQUOTE TASI 2015

0,3 per cento

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA

A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ANZIANI E DISABILI

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ai sensi dell'art. 9 bis c. 2 del D.L. 47/2014, il tributo è dovuto nella misura di 1/3.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

Si tratta di un unico immobile, corredato dalla relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate

Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro:
≤ 200	80
>200 e ≤ 400	50
> 400	0

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.

0,24 per cento

ALIQUOTA PER:

C/1 Negozi e botteghe

C/3 Laboratori per arti e mestieri

D/1 Opifici

D/2 Alberghi e pensioni

D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili

D/4 Case di cura ed ospedali

D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni

D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi

**D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività
Industriale**

**D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività
Commerciale**

<u>0,1 per cento</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
<u>0,00 per cento</u>	Aliquota azzerata per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla regolarità tecnico – contabile;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali che saranno allegati al presente atto non appena trascritti;

Con la seguente votazione, resa e accertata nelle forme richieste dalla Legge:

PRESENTI N° 11
VOTANTI N° 11
FAVOREVOLI N° 11
CONTRARI N° 0
ASTENUTI N° 0

DELIBERA

1 - DI APPROVARE – le aliquote e le detrazioni come sopra precisato, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2015, di seguito riportate:

PROSPETTO ALIQUOTE TASI 2015

<u>0,3 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u> Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
-----------------------------	---

risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ANZIANI E DISABILI

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ai sensi dell'art. 9 bis c. 2 del D.L. 47/2014, il tributo è dovuto nella misura di 1/3.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

Si tratta di un unico immobile, corredato dalla relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate

Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:

Importo complessivo	Detrazione
----------------------------	-------------------

	<p>rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="496 248 970 286">≤ 200</td> <td data-bbox="970 248 1445 286">80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 286 970 324">>200 e ≤ 400</td> <td data-bbox="970 286 1445 324">50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 324 970 365">> 400</td> <td data-bbox="970 324 1445 365">0</td> </tr> </table>	≤ 200	80	>200 e ≤ 400	50	> 400	0	<p>applicabile euro:</p>
≤ 200	80							
>200 e ≤ 400	50							
> 400	0							
<p><u>0,24 per cento</u></p>	<p><u>Resto inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.</u></p> <p><u>ALIQUOTA PER:</u></p> <p>C/1 Negozi e botteghe C/3 Laboratori per arti e mestieri D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività Industriale D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività Commerciale</p>							
<p><u>0,1 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p>							

<u>0,00 per cento</u>	Aliquota azzerata per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
------------------------------	--

2 - DI STABILIRE che il gettito della TASI sarà rivolto alla copertura parziale, nella misura che si attesta attorno al 51%, del costo dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

SERVIZI	COSTI
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	€ 31.576,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 120.203,94
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	€. 67.313,81
SGOMBERO NEVE	€ 44.000,00
SERVIZIO UFFICIO TECNICO	€. 134.330,41
TOTALE	€ 397.424,16

3 - DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;

4 - DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997;

5 - DI DARE MANDATO agli uffici competenti per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa peralzata di mano:

PRESENTI N° 11
VOTANTI N° 11
FAVOREVOLI N° 11
CONTRARI N° 0
ASTENUTI N° 0

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 28**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria - Personale**

Oggetto: **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/07/2015**

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/07/2015**

Responsabile del Servizio Finanziario

IL PRESIDENTE
Fabrizio Corti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 26/08/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 10/09/2015 ai sensi e per gli effetti del dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267)

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

Per copia conforme all'originale

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella